

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1179

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MALAGODI, BOZZI e FERIOLI

Presentata il 12 maggio 1959

Provvedimenti straordinari per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento degli edifici giudiziari e degli stabilimenti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'onere della costruzione e manutenzione degli edifici giudiziari è stato posto a carico dei comuni sede degli Uffici giudiziari con legge 24 aprile 1941, n. 392. In base alla stessa legge lo Stato concesse però ai comuni un contributo che, rivalutato con leggi successive, ammonta ora complessivamente, secondo quanto previsto nel capitolo n. 51 dello stato di previsione 1959-60 del Ministero di grazia e giustizia, ad 1 miliardo e 787 milioni. Inoltre con legge 25 luglio 1956, n. 702, si sono autorizzati i comuni ad erogare direttamente o a concedere ad Enti finanziatori parte del contributo statale allo scopo di ottenere mutui per la costruzione, e la riedificazione o l'ampliamento degli edifici giudiziari. Infine con legge 15 febbraio 1957, n. 26, si è stabilito di stanziare nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58 la somma di 1 miliardo per la concessione di contributi integrativi a favore dei comuni che, autorizzati dalla legge n. 702 del 1956, hanno ceduto parte del contributo dello Stato per eseguire la costruzione di edifici giudiziari nonché per quei comuni che ricevono contributi che non possono essere ceduti senza pregiudizio del servizio giudiziario.

Per l'edilizia giudiziaria sono stati poi emanati anche provvedimenti straordinari; si è così autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a provvedere alla costruzione ed all'arredamento del nuovo Palazzo di Giustizia di

Roma per l'importo di 6 miliardi, alla costruzione del Palazzo di Giustizia di Bari per 2 miliardi ed al riattamento dell'edificio di Napoli per altri 2 miliardi (legge 25 aprile 1957, n. 309).

I vari provvedimenti legislativi speciali come sopra emanati dimostrano però, come, in pratica, i mezzi attualmente a disposizione dei comuni non sono sufficienti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli uffici giudiziari.

Ugualmente insufficienti sono i fondi stanziati per gli stabilimenti carcerari. Tale termine comprende sia le carceri mandamentali la cui costruzione e manutenzione è stata posta a carico dei comuni dalla legge 29 novembre 1941, n. 1405, sia gli Istituti di prevenzione e di pena la cui costruzione e manutenzione è invece a carico dello Stato. Le più gravi deficienze edilizie si riscontrano principalmente in tali ultimi stabilimenti; molti sono stati infatti ricavati da edifici già appartenenti ad ordini monastici e risultano inidonei all'uso a cui sono ora adibiti, ed altri, specie quelli delle grandi città, abbisognano di essere trasferiti in zone più periferiche. Con legge 6 luglio 1956, n. 696 si è cercato di agevolare la costruzione di nuovi stabilimenti carcerari consentendo all'Amministrazione demaniale, in deroga alle disposizioni in vigore, di vendere a trattativa privata ai comuni o alle provincie, o di permutare con essi, i beni immobili costituenti i suddetti stabili-

menti. Una tale disposizione ha però avuto scarsa efficacia e l'esigenza è pertanto tuttora più sentita che mai.

Per le ragioni sopra esposte è pertanto necessario emanare provvedimenti straordinari che possano, nel giro di pochi anni, normalizzare la situazione edilizia sia degli edifici giudiziari sia degli stabilimenti carcerari a carico dello Stato. Ciò è quanto ci si propone di fare col presente progetto che dispone per cinque anni stanziamenti straordinari nel bilancio dello Stato per la soluzione dell'uno e dell'altro problema. In esso più precisamente si prevede, nell'articolo 1, che, nel periodo che va dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, in aggiunta alle facilitazioni previste dalle leggi in vigore, lo Stato conceda ai comuni che intendono costruire, riattare od ampliare gli edifici giudiziari, un contributo della misura del 50 per cento della spesa necessaria. Per tale scopo, per quanto disposto nell'articolo 2, verrà annualmente stanziato nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di 5 miliardi. L'elevatezza del contributo che per lo Stato è a fondo perduto, dovrebbe costituire un efficace incentivo per intraprendere quelle opere di cui abbisogna l'Amministrazione della Giustizia.

Per quanto riguarda l'edilizia carceraria, la presente proposta prevede, nell'articolo 3, che negli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65 venga stanziata annualmente, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, la somma di 2 miliardi da destinarsi alla co-

struzione, riattamento o ampliamento degli istituti di prevenzione e di pena che sono a carico dello Stato. Saranno pertanto complessivamente 10 miliardi in cinque esercizi finanziari che verranno stanziati per la suddetta finalità e si ha ragione di ritenere che una tale somma sia sufficiente a sopperire alle attuali deficienze.

Con le provvidenze disposte dalla presente proposta, sia per l'edilizia giudiziaria sia per quella carceraria, si raggiungerà anche un altro obiettivo; si contribuirà infatti a tonificare un settore come quello edilizio in cui attualmente si accusano segni di stanchezza e di stasi. Le nuove disposizioni potranno perciò assolvere anche un'utile funzione anticongiunturale.

L'onere che lo Stato dovrà sopportare potrà essere fronteggiato con l'emissione di un prestito. Il momento ci sembra particolarmente favorevole dato che nell'esercizio in corso non si è neppure ricorso alla emissione annuale dei buoni del tesoro novennali e per di più il mercato finanziario denuncia una eccezionale liquidità. Il prestito che è stato previsto negli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente proposta, sarà redimibile, frutterà l'interesse del 5 per cento e sarà rimborsabile alla pari per estinzione nel periodo di dieci anni a cominciare dal 1° gennaio 1970. Esso non servirà subito tutto per gli scopi che ci si è prefissi, ma, in attesa di essere utilizzato a tale scopo, entrerà nelle casse dello Stato e allevierà la situazione di Tesoreria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ferme restando le altre facilitazioni previste dalle leggi in vigore, possono essere concessi ai comuni, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio 1964-65, contributi straordinari dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa necessaria per l'edificazione, il riattamento o l'ampliamento di edifici giudiziari.

ART. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente sarà stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio 1964-65, la somma di lire 5 miliardi annui per l'importo complessivo di lire 25 miliardi nei cinque esercizi.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

ART. 3.

Per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di stabilimenti carcerari o di case di pena ordinarie e speciali è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

ART. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge il Governo è autorizzato ad emettere un prestito nazionale redimibile per il capitale nominale di lire 38 miliardi. I titoli del prestito frutteranno l'interesse annuo del 5 per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Il prestito sarà distinto in serie da 1 miliardo di capitale ciascuna e l'ammortamento sarà effettuato con rimborso alla pari nel periodo di dieci anni a cominciare dal 1° gennaio 1970 mediante sorteggio annuale secondo il piano di ammortamento stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 5.

Al prestito di cui all'articolo precedente si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 974, nonché nei commi 2° e 3° dell'articolo 5 della medesima legge.

ART. 6.

Il prestito considerato nella presente legge sarà iscritto, con decorrenza 1° gennaio 1960, nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso saranno applicabili le disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei titoli nonché al congruaglio degli interessi e al pagamento della prima semestralità degli stessi si farà fronte con un'aliquota dei proventi derivanti dall'emissione del prestito.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

ART. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno stabiliti: la data d'inizio e la durata della sottoscrizione, le caratteristiche ed i tagli dei titoli, i termini e le modalità di versamento in tesoreria dei proventi della sottoscrizione e ogni altra condizione e modalità della emissione dei titoli stessi, ivi inclusi i congruagli di interessi al 5 per cento annuo, nonché le modalità di ammortamento. Inoltre il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione, e, ove occorra, per la costituzione e il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione.